



73



Consiglio Superiore della Magistratura

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento,
nonchè il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Al sig. MINISTRO
della Giustizia
ROMA

Al Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del
Ministero della Giustizia
ROMA

Al PRIMO PRESIDENTE
della Corte di cassazione
ROMA

Visto, *ai Presidenti e Cassazione*
Lecce, li 14/10/2024
Il Presidente della Corte
dott. Roberto Carrelli Palombi

Ai PRESIDENTI
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali
LORO SEDI

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI

e, p.c. Al PROCURATORE GENERALE
presso la Corte di cassazione
ROMA

Al Procuratore Nazionale
Antimafia e Antiterrorismo
ROMA



Ai PROCURATORI GENERALI
presso le Corti di Appello
LORO SEDI

Ai PROCURATORI
della Repubblica presso
i Tribunali
LORO SEDI

Ai PROCURATORI
della Repubblica presso
i Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

OGGETTO: Pratica num. 30/VV/2023 - Circolare sulla formazione delle Tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio 2026/2029: - modifiche - chiarimenti su questioni applicative/interpretative; - indicazioni operative in ordine alle previsioni normative di rango primario destinate ad entrare in vigore poco prima o durante il quadriennio 2026/2029

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 9 ottobre 2024, ha adottato la seguente delibera:

"vista la delibera in data 26 giugno 2024, con la quale è stata adottata la Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio 2026/2029 (in vigore dal 2 settembre 2024), nella quale sono state peraltro analiticamente indicate le scadenze temporali fissate per l'iter tabellare¹;

evidenziato che, anche all'esito dell'incontro con gli uffici giudiziari sulla nuova Circolare, tenuto dalla Settima Commissione in data 16 luglio 2024, è emersa la necessità di:

- apportare alcune modifiche all'articolato, che vengono sinteticamente esposte nella relazione illustrativa (All. A) e analiticamente descritte nel testo di seguito riportato (All. B);
- fornire chiarimenti in relazione alle difficoltà applicative e/o interpretative rappresentate dagli uffici con riferimento ad alcune disposizioni della nuova Circolare sulle tabelle 2026/2029, illustrati nell'All. C;

¹ Questo il riepilogo delle scadenze previste per l'iter tabellare (dall'avvio all'approvazione consiliare):

- convocazioni delle riunioni dei magistrati dell'ufficio e avvio degli adempimenti di cui all'art. 15: entro il **30.10.2024** (art. 17);
- esito degli adempimenti: entro il **15.12.2024** (art. 17);
- deposito della segnalazione/proposta da parte dei dirigenti e contestuali comunicazioni: entro il **28.2.2025** (art. 19);
- eventuali osservazioni dei magistrati, anche onorari: entro il **10.3.2025** (art. 20);
- eventuali controdeduzioni del dirigente: entro il **15.3.2025** (art. 20);
- eventuali contributi valutativi dei Procuratori e dei presidenti dei consigli dell'ordine e del CNF: entro il **15.3.2025** (art. 21);
- invio della proposta ai Consigli giudiziari (o Consiglio direttivo) da parte dei presidenti di corte: entro il **25.3.2025** (art. 22, comma 1);
- trasmissione alla sezione autonoma¹: entro il **25.3.25** (art. 22, comma 3);
- restituzione degli atti dalla sezione autonoma al Consiglio giudiziario: entro il **25.4.2025** (art. 22, comma 3);
- esame delle proposte da parte dei Consigli giudiziari o del Consiglio direttivo: entro il **30.6.2025** (art. 23, comma 1);
- formulazione del parere conclusivo dei Consigli giudiziari o del Consiglio direttivo: entro il **30.9.2025** (art. 23, comma 1);
- inserimento del parere conclusivo nel sistema informatico: tra il **9.9.25** e il **30.9.25** (art. 23, comma 2);
- approvazione del Consiglio superiore (art. 28): mediante silenzio-assenso (90 giorni): tra il **9.12.2025** e il **30.12.2025**; tramite procedura ordinaria (180 giorni): tra il **9.3.2026** e il **30.3.2026**.


M VE

- fornire agli uffici indicazioni operative in ordine alle previsioni normative di rango primario destinate ad entrare in vigore poco prima o durante il quadriennio 2026/2029, esposte nell'**All. D.**

Tanto premesso,

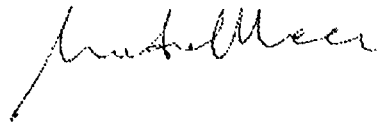
delibera

- di approvare le modifiche apportate alla Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio 2026/2029 (delibera del 26 giugno 2024), secondo la relazione illustrativa di cui all'**All. A** e il testo di cui all'**All. B**;

- di fornire i chiarimenti sulle questioni applicative e/o interpretative di alcune disposizioni della nuova Circolare sulle tabelle 2026/2029, secondo quanto rappresentato nell'**All. C**;

- di fornire le indicazioni operative in ordine alle previsioni normative di rango primario destinate ad entrare in vigore poco prima o durante il quadriennio 2026/2029, come indicato nell'**All. D.** "

 **SEGRETARIO GENERALE**
Roberto Mucci



**All. A**

Relazione illustrativa delle modifiche alla Circolare sulla organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio 2026/2029

Le modifiche alla circolare sulla organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio 2026/2029 (delibera del 26 giugno 2024) possono essere distinte tra quelle semplicemente correttive o esplicative del testo esistente e quelle innovative, volte a introdurre deroghe o innovazioni rispetto all'assetto vigente.

In particolare, quanto alle **modifiche correttive o esplicative**, si segnalano:

- la correzione della nota inserita all'art. 28, comma 4, e di quella inserita all'art. 41, comma 5, con cui si chiarisce che la "maggioranza" inerente alla formulazione del parere del Consiglio giudiziario, va intesa nel senso di "*maggioranza dei presenti ai sensi degli articoli 8 bis e 9 bis del d.lgs. n. 25/06*";
- l'inserimento del comma 6 all'art. 41, allo scopo di precisare che il procedimento semplificato previsto per le variazioni tabellari immediatamente esecutive, "*si applica, anche in assenza della dichiarazione di immediata esecutività, in tutti i casi in cui l'articolo 41 sia espressamente richiamato da altre disposizioni della circolare*"; con la nuova Circolare, infatti, per agevolare i dirigenti degli uffici, sono state implementate le ipotesi di ricorso alla procedura semplificata pur in assenza di dichiarazione di "immediata esecutività" ed è in corso la correlata modifica del sistema informatico;
- l'eliminazione dall'art. 85, comma 4, dell'elenco degli uffici di grandi dimensioni (incompleto e suscettibile di aggiornamenti), sostituito dalla loro definizione ("*quelli che presentano in pianta organica più di cinque Presidenti di sezione*"), in coerenza con quanto previsto dal Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria;
- la precisazione, all'art. 114, comma 3, che la variazione tabellare che definisce il bando del concorso interno principale - e dalla quale decorre il termine di 30 giorni entro il quale eventualmente bandire l'interpello per i posti di risulta - è quella di cui all'art. 132 (dal titolo "*Variazione tabellare di definizione del bando di concorso*");
- la puntualizzazione, nell'art. 141, comma 2, che, nell'assegnazione dei presidenti di sezione alle sezioni, oltre ad applicarsi "*in quanto compatibili le disposizioni di cui alla Sezione II, relative ai concorsi interni (artt. 114 e ss.)*", si deve tenere "*conto delle pregresse funzioni semidirettive svolte*"; sebbene la clausola di compatibilità implichi la valutazione dell'esperienza semidirettiva, si è inteso precisare ulteriormente un dato non ritenuto pacifico nell'ambito dei concorsi interni dei presidenti di sezione; la puntualizzazione ha lo scopo di valorizzare il positivo esercizio delle funzioni semidirettive per un significativo periodo di tempo, rispetto a presidenti di sezione che non possono far valere analoga esperienza;
- il chiarimento, all'art. 196, comma 2, che la presidenza del collegio al magistrato che non è titolare di funzioni semidirettive - oltre che "*nei casi di mancata istituzione, vacanza, assenza o impedimento del Presidente di sezione*" - spetta anche "*nelle ipotesi di significativo impegno*" del semidirettivo "*nella presidenza di altri collegi*", come del resto previsto dalla precedente circolare;
- la specificazione, nell'art. 264, comma 4, che il provvedimento di assegnazione in via temporanea ad altro settore o sezione nell'ambito del medesimo ufficio del magistrato in gravidanza, in maternità o genitore di prole fino a sei anni di età, è "*immediatamente esecutivo*", in coerenza con la normazione primaria che contempla la immediata esecutività delle previsioni tabellari che "*hanno ad oggetto l'assegnazione dei magistrati ai settori, alle sezioni o alla posizione tabellare*";
- la precisazione, nell'art. 266, comma 2, che il rinnovo (nuova attribuzione), entro 60 giorni dalla entrata in vigore della circolare (in vigore dal 2.9.2024), degli "*incarichi di coordinamento e di collaborazione, ovvero altri incarichi, comunque denominati, previsti dalla presente circolare, ove conferiti presso gli uffici di merito, a magistrati diversi dai*



Presidenti di sezione, sotto la vigenza della precedente circolare", non riguarda l'"*inserimento dei magistrati in progetti organizzativi e di innovazione ai sensi dell'articolo 256.*"; tali ultimi incarichi, infatti, sono diversi - per oggetto, modalità di conferimento e durata - da quelli per cui si ritiene necessario il rinnovo;

Le **modifiche innovative** riguardano le seguenti disposizioni:

- l'art. 77, che indica "*i criteri suppletivi per la trattazione delle materie di competenza del tribunale del riesame*", sia con riferimento agli uffici distrettuali in cui la dimensione e la concreta situazione dell'organico non consentono l'istituzione dell'autonoma sezione di cui all'art. 75 (cfr. comma 1), sia con riguardo ai tribunali circondariali, limitatamente alla materia cautelare reale (cfr. comma 4); si ritiene necessario, in ragione della oggettiva e concreta difficoltà di alcuni uffici di attribuire gli affari del riesame "*a più sezioni ovvero a più collegi*", di introdurre una deroga alla regola generale di cui al comma 1¹, prevedendo al comma 1 bis che "*il dirigente eccezionalmente può procedere all'assegnazione degli affari ad una unica sezione o ad un unico collegio, con previsione tabellare o provvedimento di variazione tabellare adeguatamente motivati*";
- l'integrazione dell'art. 88, con la previsione dell'interpello per la delega delle funzioni presidenziali (comma 1) e la specificazione che l'esclusività della medesima delega nei confronti dei Presidenti di sezione (fatta eccezione per i tribunali nei quali non sono istituiti posti di Presidente di sezione, ovvero in caso di vacanza del posto di Presidente di sezione, o di assenza o impedimento del Presidente di sezione per un tempo superiore a tre mesi) "*non opera con riferimento alla delega riguardante l'attività giudiziaria che, nei limiti consentiti dalla normativa primaria, può sempre essere conferita anche a magistrati che non svolgono funzioni semidirettive*"; l'interpello viene introdotto per ragioni di coerenza con tutte le altre disposizioni della circolare che prevedono quello strumento per il conferimento di ogni incarico e/o particolare funzione che arricchisca il profilo professionale del magistrato; l'esclusione della delega delle funzioni squisitamente giudiziarie dal meccanismo dell'interpello e dalla riserva ai presidenti di sezione risponde invece alla esigenza di snellire procedure che presso gli uffici giudiziari sono risultate frequenti e funzionali all'efficacia dell'azione giudiziaria;
- la sostituzione, nell'art. 115, comma 1, del termine "coordinamento" con "rispetto", così stabilendo che i concorsi interni - oltre ad essere indetti con tempistiche coerenti rispetto a quelle dei bandi di tramutamento orizzontale - devono rispettare le "*indicazioni dei settori fornite in occasione delle pubblicazioni dei posti di tramutamento ordinario deliberati dal Csm*"; in questo modo si intende impedire che i magistrati che facciano domanda per un determinato settore, vengano poi assegnati a settore diverso, con detrimento dei principi di specializzazione e di efficace esercizio della giurisdizione;
- nell'art. 265, che disciplina i casi di malattia del magistrato e dei prossimi congiunti, per un verso si è esteso il regime di cui al comma 2² - originariamente previsto per i soli casi di "*gravi patologie del magistrato o dei suoi figli*" - alle "*persone a lui legate da rapporti di coniugio, unione civile o stabile coabitazione determinata da relazione sentimentale*", posta l'identica *ratio* di tutela sottesa alla disposizione; per altro verso, con il nuovo comma 2 bis, si introduce una ulteriore deroga "*ove la patologia del magistrato risulti di eccezionale gravità*"; in tali casi, infatti, si consente al dirigente, "*per periodi di tempo non superiori ai 6 mesi, rinnovabili una sola volta per non più di 3 mesi, con provvedimento adeguatamente*

¹ Il Comma 1 prevede che "1. Ove la dimensione dell'ufficio e la concreta situazione dell'organico non consentono l'istituzione di una sezione autonoma ai sensi dell'art. 75, l'attribuzione di tali richieste a più sezioni ovvero a più collegi avviene secondo un criterio di rotazione e con eventuale esonero dal lavoro ordinario, concentrando, ove possibile, in capo al medesimo collegio tutti i ricorsi relativi al medesimo procedimento e garantendo in ogni caso che il giudice chiamato a decidere l'impugnazione avverso le ordinanze cautelari non faccia parte del collegio del dibattimento."

² Il comma 2 consente che nell'ipotesi di riconoscimento di eventuali esoneri, l'assegnazione di attività compensative potrà essere differita, entro il termine massimo di sei mesi, al fine di renderla effettivamente compatibile con le condizioni di salute del magistrato o con la situazione familiare di cui sopra.


M VE

<i>Es</i>	Roma	11/10/2024
	Protocollo	P 18320/2024



motivato, acquisito il consenso di tutti i magistrati interessati dell'ufficio, della sezione o del gruppo di lavoro", di "prevedere che l'esonero non sia compensato da ulteriori attività"; tale novità deriva dall'esigenza di tipizzare i casi di ricorso agli esoneri senza misure compensative, che si è riscontrato rispondere a prassi diffusa degli uffici, nel contempo fissando stringenti requisiti che ne impediscano un uso distorto o comunque pregiudizievole per gli altri magistrati dell'ufficio sui quali si ripercuote l'attività giudiziaria oggetto dell'esonero e non compensata.

All. B)

**Modifiche alla Circolare sulla organizzazione degli uffici giudicanti
per il quadriennio 2026/2029**

Articolo 28

Approvazione ed efficacia delle tabelle. Possibile approvazione parziale

1. Salvo quanto stabilito dall'art. 25, la tabella dell'ufficio diviene efficace con l'adozione della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura e del decreto ministeriale che la recepisce ai sensi dell'articolo 7 bis, Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
2. Il Consiglio Superiore delibera sulla proposta tabellare valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 11 della legge n. 195 del 1958.
3. Salvo quanto previsto dal successivo comma 4, la tabella dell'ufficio si intende approvata ove il Consiglio superiore della magistratura non si esprima in senso contrario entro il termine di novanta giorni dalla data di inserimento nel sistema informatico del parere favorevole unanime del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo; dell'approvazione mediante il c.d. silenzio-assenso il Consiglio prende atto con apposita delibera rilevante ai sensi del comma 1.
4. Se sono presentate osservazioni dai magistrati dell'ufficio o il parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo è stato assunto a maggioranza¹ ovvero ricorre un parere contrario, ancorché unanime, il Consiglio superiore delibera sulla proposta nel termine di centottanta giorni dall'inserimento del parere nel sistema informatico.
5. Fino all'acquisizione dell'efficacia della nuova tabella, resta in vigore quella del precedente quadriennio.
6. La proposta tabellare può essere approvata anche solo parzialmente, sempre che le parti della proposta non approvate non presentino aspetti di interdipendenza con le altre previsioni tabellari e, dunque, non ostacolino l'operatività di queste ultime. La mancata approvazione deve riguardare singoli e specifici punti, in relazione ai quali rimane in vigore la tabella valida per il precedente quadriennio, che viene invece sostituita in relazione alla parte approvata.

Articolo 41

Procedimento per le variazioni tabellari immediatamente esecutive

1. I provvedimenti di modifica tabellare di cui all'articolo 40 sono immediatamente comunicati ai magistrati interessati e al Presidente della Corte d'appello mediante inserimento nel sistema informatico; i magistrati possono proporre osservazioni inserendole nel medesimo sistema entro sette giorni.
2. Il Consiglio giudiziario ed il Consiglio Direttivo esprimono il parere entro i successivi trenta giorni.
3. Il parere del Consiglio giudiziario è immediatamente trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura mediante inserimento nel sistema informatico.
4. Salvo quanto previsto dal successivo comma 5, la variazione tabellare si intende approvata ove il Consiglio superiore della magistratura non si esprima in senso contrario entro il termine di novanta giorni dalla data di inserimento nel sistema informatico del parere favorevole unanime del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo; dell'approvazione mediante il c.d. silenzio-assenso il Consiglio prende atto con apposita delibera.
5. Se sono presentate osservazioni dai magistrati dell'ufficio o il parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo è stato assunto a maggioranza² ovvero ricorre un parere contrario, ancorché

¹ Da intendersi "maggioranza dei presenti" ai sensi degli articoli 8 bis e 9 bis del d.lgs. n. 25/06.

² Da intendersi "maggioranza dei presenti" ai sensi degli articoli 8 bis e 9 bis del d.lgs. n. 25/06.



unanime, il Consiglio superiore delibera sul provvedimento di variazione nel termine di centottanta giorni dall'inserimento del parere nel sistema informatico.

6. Il procedimento di cui al presente articolo si applica, anche in assenza della dichiarazione di immediata esecutività, in tutti i casi in cui l'articolo 41 sia espressamente richiamato da altre disposizioni della circolare.

Articolo 77

Criteri suppletivi per la trattazione delle materie di competenza del tribunale del riesame

1. Ove la dimensione dell'ufficio e la concreta situazione dell'organico non consentono l'istituzione di una sezione autonoma ai sensi dell'art. 75, l'attribuzione di tali affari a più sezioni ovvero a più collegi avviene secondo un criterio di rotazione e con eventuale esonero dal lavoro ordinario, concentrando, ove possibile, in capo al medesimo collegio tutti i ricorsi relativi al medesimo procedimento e garantendo in ogni caso che il giudice chiamato a decidere l'impugnazione avverso le ordinanze cautelari non faccia parte del collegio del dibattimento.

1 bis. Ove la dimensione dell'ufficio e la concreta situazione dell'organico non consentono l'attribuzione di tali affari a più sezioni ovvero a più collegi ai sensi del comma 1, il dirigente eccezionalmente può procedere all'assegnazione degli affari ad una unica sezione o ad un unico collegio, con previsione tabellare o provvedimento di variazione tabellare adeguatamente motivati.

2. Alle eventuali carenze di organico cui non possa sopperirsi mediante ricorso alle tabelle infradistrettuali o ai magistrati delle piante organiche flessibili distrettuali, è possibile far fronte con provvedimenti di applicazione endodistrettuale che sono adottati nell'osservanza della circolare consiliare dettata in materia nonché dei seguenti criteri:

a) fatti salvi i casi di impossibilità assoluta, i magistrati da applicare sono individuati tra quelli addetti al settore penale e che sono in servizio presso gli uffici con più basso carico di lavoro con esclusione dei magistrati che svolgono funzioni di Gip/Gup;

b) la scelta è effettuata seguendo principi di rotazione ed evitando situazioni di incompatibilità.

3. Il ricorso ad applicazioni endodistrettuali e a supplenze, secondo i criteri indicati, è possibile anche nel caso in cui i magistrati appartenenti a un ufficio giudicante versino in condizione di incompatibilità di cui all'articolo 34 c.p.p., allo scopo di consentire la celebrazione dei dibattimenti nella sede giudiziaria competente.

4. I criteri di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche ai collegi che, nei tribunali circondariali, sono addetti alla trattazione delle richieste di riesame e di appello nella materia cautelare reale.

Articolo 85

Attività giudiziaria riservata ai Presidenti

1. Nella proposta tabellare è indicata, specificandone entità e impegno, l'attività giudiziaria riservata ai Presidenti di Corte d'appello e ai Presidenti di Tribunale. Il relativo apporto in sezione va indicato in tabella ed inserito nel sistema informatico.

2. L'entità dell'esonero dal lavoro giudiziario è commisurata all'impegno richiesto per i compiti di direzione dell'ufficio, anche in considerazione del numero dei magistrati dell'ufficio e della presenza di Presidenti di sezione e dei compiti ad essi assegnati. L'esonero deve essere espressamente indicato in tabella ed inserito nel sistema informatico.

3. In ogni caso, negli uffici di grandi dimensioni l'esonero dal lavoro giudiziario non può essere superiore al 90% del lavoro dei magistrati dell'ufficio. Negli altri uffici l'esonero dal lavoro giudiziario non può comunque superare il 70% del lavoro dei magistrati dell'ufficio.



4. Per "uffici di grandi dimensioni" s'intendono **quelli che presentano in pianta organica più di cinque Presidenti di sezione**³.
5. Le disposizioni di cui alla successiva sezione II si applicano, in quanto compatibili, anche ai Presidenti di Corte d'appello.

Articolo 88

Potere di delega

1. L'esercizio della delega da parte del Presidente del Tribunale, ove consentito, avviene con provvedimento motivato, **previo interpello** e secondo criteri di razionalità organizzativa e con salvaguardia delle esigenze di specializzazione.
2. La delega di cui al comma 1 può essere esercitata in favore dei magistrati dell'ufficio, senza esonero dall'ordinaria attività giudiziaria, soltanto nei tribunali nei quali non sono istituiti posti di Presidente di sezione, ovvero in caso di vacanza del posto di Presidente di sezione, o di assenza o impedimento del Presidente di sezione per un tempo superiore a tre mesi. **Tale disposizione non opera con riferimento alla delega riguardante l'attività giudiziaria che, nei limiti consentiti dalla normativa primaria, può essere conferita anche a magistrati che non svolgono funzioni semidirettive.**
3. Il provvedimento va adottato con la procedura di cui all'articolo 41 e può essere dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 40, ove ricorra l'assoluta necessità e urgenza di provvedere da motivare espressamente.
4. Le deleghe conferite vanno indicate nella tabella e inserite nel sistema informatico.

Sezione II

Concorsi interni

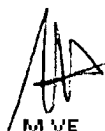
§1 - Disposizioni generali

Articolo 114

Individuazione dei posti, contenuto del bando di concorso, posti di risulta

1. I dirigenti, sentiti i Presidenti di sezione, devono stabilire quali posti vacanti pubblicare, sia per l'eventuale potenziamento di un settore di affari rispetto agli altri, sia in tutti i casi nei quali è necessario, per esigenze di servizio, lo spostamento di magistrati da una sezione o da una posizione tabellare all'altra ovvero la destinazione di magistrati ad una posizione tabellare. I posti da pubblicare sono individuati, di regola, secondo l'ordine cronologico delle vacanze del medesimo settore o sezione, salvo imprescindibili esigenze dell'ufficio da motivare espressamente.
2. Il bando (o interpello) deve contenere, a pena di inammissibilità, le seguenti indicazioni:
 - a) i posti individuati ai sensi del primo comma, con le ragioni organizzative della scelta in ragione degli obiettivi indicati nel documento organizzativo generale e delle priorità dell'ufficio;
 - b) le eventuali esigenze dell'ufficio sottese alla deroga dell'ordine cronologico delle vacanze;
 - c) la data da cui si è determinata la vacanza di ciascuno dei posti da coprire;
 - d) il termine e le modalità per la proposizione delle domande.
3. I posti vacanti rimasti scoperti all'esito del bando, c.d. posti di risulta, che il Presidente intenda coprire, dovranno essere messi a concorso entro 30 giorni dall'adozione della variazione tabellare **di cui all'articolo 132**, che definisce il bando da cui sono stati originati.

³ Secondo quanto previsto dal T.U. sulla dirigenza giudiziaria.



Csm	Roma	11/10/2024
	Protocollo	P 18320/2024

4. Per i posti di cui al comma 3, la data della vacanza coincide con la data di pubblicazione del bando in cui sono messi a concorso. I magistrati assegnatari dei posti del concorso principale, ancorché non abbiano preso possesso nella nuova posizione tabellare, non possono partecipare al bando per i posti di risulta.

5. Non è ammesso un bando immediatamente successivo concernente i posti liberatisi per effetto della copertura dei posti di risulta, salvo gravi esigenze di servizio da motivare espressamente nel successivo bando.

Articolo 115

Comunicazione e pubblicazione del bando. Osservazioni

1. I concorsi ordinari sono svolti almeno due volte l'anno e in modo da assicurare **il rispetto delle** indicazioni dei settori fornite in occasione delle pubblicazioni dei posti di tramutamento ordinario deliberati dal Csm e in essi debbono confluire anche i concorsi relativi ai trasferimenti ai sensi degli articoli 148, 149 e 150 della circolare.

2. Il bando va comunicato a tutti i magistrati dell'ufficio all'indirizzo istituzionale @giustizia.it e comunque con modalità tali da assicurare l'effettiva conoscenza dei posti da coprire anche ai magistrati destinati all'ufficio che non vi abbiano ancora preso possesso. Detta comunicazione equivale a pubblicazione.

3. Ciascun magistrato interessato può formulare osservazioni sulle ragioni organizzative delle scelte esplicitate nel bando, nel termine di cinque giorni.

4. Qualora il dirigente condivida le osservazioni potrà modificare l'indicazione dei posti da pubblicare; in caso contrario, risponderà a dette osservazioni con proprie controdeduzioni nel decreto che conclude la procedura di concorso interno.

§5 - Assegnazione di Presidenti di sezione

Articolo 141

Assegnazione dei Presidenti di sezione

1. Ferme le previsioni del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, il concorso interno all'ufficio, qualora non abbia preceduto la pubblicazione del posto semidirettivo da parte del Consiglio, deve essere endosettoriale.

2. Si applicano in quanto compatibili e **tenendo conto delle pregresse funzioni semidirettive svolte** le disposizioni di cui alla Sezione II, relative ai concorsi interni (artt. 114 e ss.).

Articolo 168

Limiti alla redistribuzione dei procedimenti

1. **Salvi i casi di decesso e di gravi motivi di salute perduranti per un significativo periodo di tempo**, non possono essere oggetto di redistribuzione i procedimenti per i quali sia intervenuta la lettura del dispositivo o che siano già stati trattenuti in riserva, o a sentenza, salvo che, per questi ultimi, la scadenza dei termini attribuiti alle parti ed obbligatori per legge avvenga dopo il trasferimento del magistrato ad altro ufficio.

1 bis. In casi eccezionali di gravi e reiterati ritardi e/o omissioni nel deposito dei provvedimenti civili, il dirigente può, previa revoca della precedente assegnazione ai sensi dell'articolo 7 ter




R.D. 12/1941⁴, sentiti i magistrati interessati dell'ufficio, della sezione o del gruppo di lavoro, procedere alla redistribuzione in deroga a quanto previsto dal comma 1, alle seguenti condizioni da motivare espressamente:

- la sussistenza di plurimi ritardi e/o omessi depositi, reiterati per un periodo di tempo superiore all'anno;
- l'inutilità delle misure organizzative tempestivamente ed eventualmente adottate, prima di fare ricorso al piano mirato di smaltimento, per fronteggiare la criticità;
- l'esito negativo di più piani mirati di smaltimento;
- l'incongruità dei tempi di definizione registrata anche nei procedimenti diversi da quelli interessati dai ritardi e/o dalle omissioni nel deposito dei provvedimenti.

2. Nei riguardi dei magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o che non fanno più parte dell'ordine giudiziario, anche per effetto di collocamento a riposo, la redistribuzione dei procedimenti trattenuti in riserva o a sentenza, rispetto ai quali i termini attribuiti alle parti e obbligatori per legge sono scaduti prima del collocamento fuori ruolo o prima della cessazione di appartenenza all'ordine giudiziario, ovvero quando, prima di tali date, sia intervenuta la lettura del dispositivo, è possibile soltanto dopo l'inoltro al magistrato interessato, da parte del dirigente dell'ufficio, della sollecitazione al doveroso deposito dei relativi provvedimenti.

3. Se il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura o la cessazione di appartenenza all'ordine giudiziario sono avvenuti per ragioni disciplinari o per assunzione di un mandato elettivo di natura politica, i procedimenti trattenuti in riserva o a sentenza di cui al comma 2 sono redistribuiti.

Articolo 196 Presidenza dei collegi

1. Salva l'ipotesi in cui il Presidente del Tribunale o della Corte d'appello si avvalga della facoltà di cui all'articolo 86, i collegi sono presieduti dal Presidente di sezione.

2. Nei casi di mancata istituzione, vacanza, assenza o impedimento del Presidente di sezione **ovvero nelle ipotesi di significativo impegno di quest'ultimo nella presidenza di altri collegi, essa** spetterà al magistrato che abbia conseguito la più elevata valutazione di professionalità o al più anziano in ruolo dei magistrati componenti il collegio con pari valutazione di professionalità.

Articolo 264 Assegnazione temporanea ad altra sezione o ad altro settore

1. Qualora il settore o la sezione in cui opera il magistrato non consenta una organizzazione compatibile con le esigenze di famiglia questi, a sua domanda, può essere assegnato, in via temporanea ed eventualmente anche in soprannumero, ad altro settore o sezione nell'ambito del medesimo ufficio, mantenendo il diritto a rientrare nella posizione tabellare di provenienza.

2. Il provvedimento è adottato secondo quanto previsto dal comma quarto, dell'articolo 260 **ed è immediatamente esecutivo.**

§2 – Malattia del magistrato e dei prossimi congiunti

⁴ "Qualora il dirigente dell'ufficio o il presidente della sezione revochino la precedente assegnazione ad una sezione o ad un collegio o ad un giudice, copia del relativo provvedimento motivato viene comunicata al presidente della sezione e al magistrato interessato".



Csm	Roma	11/10/2024
	Protocollo	P 18320/2024



Articolo 265

Condizioni soggettive e forme di tutela

1. Le disposizioni previste nel §1 del presente capo si applicano anche a favore dei magistrati che abbiano documentati motivi di salute che possano impedire loro lo svolgimento di alcune attività di ufficio, nonché a favore dei magistrati che siano genitori di prole con handicap o che comunque assistano un familiare con handicap, accertati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. In caso di **documentate** gravi patologie del magistrato o dei suoi figli **o di persone a lui legate da rapporti di coniugio, unione civile o stabile coabitazione determinata da relazione sentimentale**, e di conseguente riconoscimento di eventuali esoneri, l'assegnazione di attività compensative potrà essere differita, entro il termine massimo di sei mesi, al fine di renderla effettivamente compatibile con le condizioni di salute del magistrato o con la situazione familiare di cui sopra.
- 2 bis. Nel caso di cui al comma 2, ove la patologia del magistrato risulti di eccezionale gravità, il dirigente può, per periodi di tempo non superiori ai 6 mesi, rinnovabili una sola volta per non più di 3 mesi, con provvedimento adeguatamente motivato, acquisito il consenso di tutti i magistrati interessati, dell'ufficio, della sezione o del gruppo di lavoro, prevedere che l'esonero non sia compensato da ulteriori attività.**
3. La documentazione attestante i motivi di salute o la sussistenza dell'handicap va conservata presso l'ufficio di appartenenza del magistrato interessato e trasmessa al Consiglio solo ove richiesto; in questo caso, la trasmissione avviene in via riservata con le modalità specificate nella richiesta.

Titolo V

Disposizioni finali

Articolo 266

Sostituzione di circolari precedenti, entrata in vigore, regime transitorio

1. La presente circolare:
 - sostituisce ogni altra precedente circolare in tema di tabelle degli uffici giudicanti nelle parti con essa incompatibile;
 - disciplina le tabelle di organizzazione degli Uffici giudicanti per il quadriennio 2026/2029;
 - entra in vigore il 2 settembre 2024 e si applica alle variazioni tabellari e ai provvedimenti non formalizzati in variazione tabellare adottati da tale data;
 - non si applica ai prospetti feriali per l'anno 2024 che continueranno ad essere regolamentati dalla circolare del 23 luglio 2020.
 2. Gli incarichi di coordinamento e di collaborazione, ovvero altri incarichi, comunque denominati, previsti dalla presente circolare, ove conferiti presso gli uffici di merito, a magistrati diversi dai Presidenti di sezione, sotto la vigenza della precedente circolare, dovranno essere nuovamente attribuiti, nel rispetto della procedura e dei limiti previsti dalla presente circolare, entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore; in ogni caso, i nuovi incarichi non possono essere assegnati ai medesimi giudici se la durata complessiva abbia raggiunto, a quella data, i limiti massimi in essa stabiliti; ove tali limiti non siano stati raggiunti, la durata pregressa si cumula a quella del nuovo incarico ai fini della determinazione della durata massima indicata dalla presente circolare.
- Tale disposizione non opera con riferimento all'inserimento dei magistrati in progetti organizzativi e di innovazione ai sensi dell'articolo 256.**



AII. C

Chiarimenti su questioni interpretative/applicative della Circolare tabelle 2026/2029

Si riporta, per ciascun articolo oggetto di richiesta di chiarimento, la risposta del Consiglio.

1. **Art. 2, lett. 1)¹:** con tale disposizione, si richiede che la proposta tabellare indichi, in via astratta e ipotetica, le diverse tipologie di misure cui il dirigente potrà ricorrere ove si dovessero verificare l'aumento delle pendenze o anomali andamenti delle stesse; di conseguenza, nel caso di realizzazione del presupposto in concreto, il dirigente farà ricorso ad uno degli strumenti previsti, naturalmente adeguandolo al caso specifico; non è precluso, ove l'ipotesi concreta lo imponga, il ricorso a misure diverse da quelle originariamente previste nel documento tabellare mediante l'adozione di specifica variazione tabellare.
2. **Art. 6, comma 2²:** per carico di lavoro (espressione già utilizzata nella precedente circolare) si intende 'pendenze iniziali + sopravvenienze' nel periodo. L'ufficio potrebbe analizzare il carico di lavoro per il quadriennio o per ciascun anno del quadriennio (a seconda della maggiore fruibilità e disponibilità dei dati), sia in assoluto, sia rapportandolo alla pianta organica teorica dell'ufficio (che consente l'analisi della distribuzione del lavoro a pianta completa) e a quella effettiva (che consente l'analisi della distribuzione del lavoro effettiva, in base alle risorse in servizio). Non è richiesto il rapporto con il FTE che implica una analisi, sicuramente utile, ma più complessa, perché non sempre il dato del FTE è disponibile per l'ufficio nel periodo (l'ufficio statistico del Consiglio fornisce il dato del FTE per anno giudiziario, ai fini dei programmi di gestione, ma non per anno solare). Il Consiglio ha fornito una indicazione generica sui dati statistici da utilizzare, lasciando agli uffici ampia libertà, in attesa dell'operatività del datawarehouse, con il quale i dati statistici potranno essere messi a disposizione degli uffici giudiziari direttamente dal Consiglio.
3. **Art. 10, comma 3, lett. c)³:** la consistenza numerica delle diverse figure che fanno parte degli UPP va indicata, ove possibile, sia in astratto che in concreto.
4. **Art. 16⁴:** l'interpello di cui al comma 2 va svolto soltanto se, tra più presidenti di sezione, il dirigente intenda avvalersi, nella materiale predisposizione della segnalazione/proposta

¹ L'art. 2, lett. 1), della circolare fa riferimento alle "misure organizzative alle quali ricorrere, anche su segnalazione del Presidente di sezione, nei casi di aumento delle pendenze o di anomali andamenti delle stesse espressamente previsti dalla legge (articolo 37, commi 5 ter e 5 quater, lett. b), d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011).".

Per chiarezza, si riportano le disposizioni della normativa primaria richiamate.

Art. 37, comma 5 ter, d.l. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011:

"Il capo dell'ufficio, al verificarsi di un aumento delle pendenze dell'ufficio o di una sezione in misura superiore al 10 per cento rispetto all'anno precedente e comunque a fronte di andamenti anomali, ne accerta le cause e adotta ogni intervento idoneo a consentire l'eliminazione delle eventuali carenze organizzative. La concreta funzionalità degli interventi è sottoposta a verifica ogni sei mesi. Gli interventi adottati, anche quando non comportano modifiche tabellari, nonché la documentazione relativa alle verifiche periodiche sono trasmessi al consiglio giudiziario o, nel caso riguardino sezioni della Corte di cassazione, al relativo Consiglio direttivo, i quali possono indicare interventi o soluzioni organizzative diversi da quelli adottati".

Art. 37, comma 5 quater, lett. b), d.l. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011:

«5 -quater. Il Presidente di sezione segnala immediatamente al capo dell'ufficio:

b) il verificarsi di un rilevante aumento delle pendenze della sezione, indicandone le cause e trasmettendo la segnalazione a tutti i magistrati della sezione, i quali possono parimenti indicarne le cause.

² L'art. 6, comma 2, della circolare prevede "2. Il documento organizzativo generale è predisposto partendo dalla analisi dello stato dei servizi, dei carichi di lavoro, dei flussi e delle pendenze, come risultanti dai dati statistici da allegare, adeguatamente scomposti sul piano quantitativo e qualitativo per ciascun ufficio e, ove esistano, per ciascuna delle diverse sezioni dell'ufficio, con indicazione delle cause di disfunzione rilevate a seguito dei monitoraggi eseguiti all'interno di ciascun settore o sezione.".

³ L'art. 10, comma 3, lett. c), della circolare prevede che "c) le figure professionali assegnate, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 151; in particolare, per ciascuna categoria va specificata la consistenza numerica e dei giudici onorari vanno altresì indicati i nominativi;".

⁴ **Art. 16 della circolare** (Collaborazione di un magistrato delegato):



tabellare, solo di uno o alcuni di essi; non è naturalmente richiesto, ove intenda avvalersi di tutti i magistrati con funzioni semidirettive in servizio presso l'ufficio.

5. **Art. 25⁵:** nel caso in cui il dirigente dichiari alcune parti della segnalazione/proposta tabellare 2026/2029 immediatamente esecutive, tale immediata esecutività opera, ove ricorrano i presupposti dell'art. 25, dal momento della dichiarazione e, dunque, anche anteriormente al quadriennio di validità della tabella; tale opzione è l'unica coerente con la *ratio* della immediata esecutività, con le esigenze dell'ufficio e con le peculiarità dell'applicativo Cosmapp.

6. **Artt. 36-38 (Sezione IV - Periodo feriale):**

- come più volte affermato, il "periodo cuscinetto" è *"eguale in tutti gli uffici giudiziari italiani e per tutte le funzioni giudiziarie"*; consiste in un periodo di 10 giorni antecedenti al periodo feriale individuato con decreto ministeriale, da dedicare alla definizione degli affari e degli atti in corso e in un periodo di 5 giorni successivi al periodo feriale, dedicato alla preparazione della attività ordinaria. Durante il periodo cuscinetto *"non potranno essere fissate le udienze ordinarie ma dovranno essere garantite soltanto le udienze per la trattazione dei procedimenti urgenti ed indifferibili così da assicurare a tutti i magistrati, fuori dal periodo di ferie, il tempo necessario per il deposito dei provvedimenti e le ulteriori attività connesse prima dell'inizio del periodo feriale, nonché il tempo da dedicare allo studio degli atti e alla preparazione delle udienze, prima della ripresa del periodo ordinario"*. In altre parole, esso *"non deve essere 'personalizzato' in relazione ai singoli magistrati avuto riguardo ai giorni in cui gli stessi godono, in concreto, delle ferie o partecipano al turno feriale"*. Dunque, il turno nel periodo cuscinetto – ove ben distribuito tra i magistrati, rispondente ad effettiva rotazione e limitato ai soli affari urgenti e indifferibili – non legittima alcun recupero. L'art. 36, comma 5, nella nuova formulazione⁶, consente che il magistrato che sia stato di turno nel periodo cuscinetto possa poi durante il periodo feriale – fermo l'obbligo dei 15 giorni di ferie - essere in servizio ma non in turno né in sostituzione; in tale ipotesi, tuttavia, non essendo il periodo cuscinetto personalizzabile, il magistrato dovrà occuparsi di tutti gli affari del proprio ruolo, non solo di quelli tipicamente trattati durante il periodo cuscinetto (ciò in quanto il magistrato di turno deve trattare gli affari urgenti del magistrato assente perché in congedo, non quelli del

1. Nella predisposizione della segnalazione tabellare il dirigente dell'ufficio giudiziario si avvale della collaborazione dei Presidenti di sezione.

2. La scelta di uno o più magistrati collaboratori tra i Presidenti di sezione deve avvenire, previo interpello, con decreto motivato.

3. Il dirigente, laddove si renda necessario il ricorso a ulteriori e specifiche competenze, può avvalersi della collaborazione anche di uno o più magistrati, in relazione a specifici compiti da individuarsi, previo interpello, con decreto motivato da comunicare a tutti i magistrati dell'ufficio. Di tale collaborazione il dirigente deve dare atto nella proposta.

⁵ **Articolo 25 (Esecutività della nuova proposta tabellare)**

1. La proposta tabellare può essere dichiarata immediatamente esecutiva dai dirigenti degli uffici giudiziari nelle parti che comportano esclusivamente una diversa assegnazione dei magistrati ai settori, alle sezioni o alle posizioni tabellari, sempre che resti invariata la consistenza numerica dei magistrati destinati ai settori e alle sezioni.

2. Quando, fuori dall'ipotesi di cui al primo comma, la proposta tabellare comporta modifiche rispetto al previgente assetto organizzativo, con riguardo, in particolare, alla ripartizione numerica dei giudici tra settore civile e settore penale, al dimensionamento e alla specializzazione delle sezioni, all'assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai singoli collegi e ai giudici, l'esecutività della proposta tabellare è condizionata all'unanime parere favorevole del Consiglio giudiziario.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, qualora il Consiglio Giudiziario esprima parere favorevole non unanime o parere sfavorevole su alcune singole e specifiche parti della proposta, il dirigente dell'ufficio potrà dichiarare immediatamente esecutive le parti della proposta oggetto di parere favorevole unanime, sempre che le altre parti della proposta, oggetto di parere sfavorevole ovvero di parere favorevole non unanime, non presentino aspetti di interdipendenza con le altre previsioni tabellari e, dunque, non ostacolino l'operatività delle previsioni tabellari oggetto di parere favorevole unanime.

4. Al di fuori dei casi di cui ai commi che precedono, l'efficacia della tabella è soggetta alla disciplina di cui all'art. 28.

⁶ L'art. 36, comma 5, della circolare, prevede che "Il magistrato professionale che nel periodo feriale beneficia solo di metà delle ferie annue di cui al comma 1, nel restante periodo può prestare servizio anche se non inserito nei turni delle urgenze e delle sostituzioni di cui all'art. 37, purché garantisca una regolare presenza in ufficio."




- magistrato in servizio);
- i criteri indicati per la sostituzione dei magistrati durante i turni non devono necessariamente riguardare magistrati diversi da quelli inseriti nei turni; l'importante è che i magistrati destinati alla sostituzione siano "in servizio";
 - l'espressione "*garantire una regolare presenza in ufficio*", in relazione ai magistrati in servizio che non sono inseriti nei turni e nelle sostituzioni, introdotta con il comma 5 dell'art. 36, va interpretata restrittivamente sicché, al fine di evitare una elusione della disposizione sulle ferie, si richiede una presenza "costante" e, quindi, "pressoché quotidiana"; la verifica di tale presenza non è questione tabellare ed è rimessa al dirigente l'eventuale individuazione delle modalità con cui operarla;
 - il magistrato in servizio durante il periodo feriale e non inserito nei turni in presenza né destinato alle sostituzioni (ma può essere destinato alle sostituzioni), fermo restando quanto detto sul recupero (non consentito) e sulla presenza in ufficio (costante e pressoché quotidiana), dovrà svolgere l'attività che gli è propria, cioè quella inerente al proprio ruolo d'affari (non essendo in ferie, come detto sopra, dovrà occuparsi anche delle eventuali urgenze che riguardino le proprie assegnazioni).
7. **Artt. 56-58:** nel caso in cui presso l'ufficio sia istituita una unica sezione penale dibattimentale, trova applicazione l'articolo 58⁷, con la previsione ove possibile dei ruoli specializzati; nell'ipotesi di due o più sezioni penali dibattimentali, invece, opera l'art. 57⁸, con la istituzione delle sezioni specializzate o, in subordine, dei gruppi di lavoro. Ai fini del computo del termine massimo di permanenza decennale, tenuto conto del richiamo dell'art. 146, comma 2^o, assumono rilievo i singoli ruoli specializzati, la specializzazione dei gruppi di lavoro e, naturalmente, la specializzazione della sezione; in tutti questi casi, la specializzazione implica la trattazione esclusiva o prevalente delle materie assegnate al ruolo, al gruppo di lavoro, alla sezione.
8. **Artt. 94 e 98:** due sezioni penali dibattimentali possono essere dirette da un unico presidente di sezione soltanto ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 94, comma 3¹⁰, ovvero di cui

⁷ Art. 58 della circolare (Specializzazione interna alle sezioni)

1. Nei Tribunali organizzati con una sola sezione civile e/o una sola sezione penale è possibile istituire singoli ruoli specializzati cui sono attribuite specifiche materie, purché l'analisi dei flussi lo consenta e sia in ogni caso garantita la trattazione della stessa materia da parte di più di un magistrato.

2. Nel settore in cui è costituita una sola sezione, ove siano istituiti i ruoli specializzati di cui al comma 1, alla scadenza del termine massimo di permanenza nella medesima posizione tabellare di cui all'articolo 146, è possibile la permanenza all'interno della stessa sezione a condizione che il nuovo ruolo tratti materie diverse almeno per il 60% del carico di lavoro complessivo.

3. In deroga ai comuni che precedono, nei Tribunali organizzati con più di una sezione civile, i giudici che svolgono funzioni prevalenti nelle materie che saranno devolute al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, possono permanere all'interno della stessa sezione ove siano stati destinati da meno di dieci anni ad una posizione tabellare con materie diverse almeno per il 60% rispetto a quelle della precedente posizione.

4. Le disposizioni che precedono si applicano, in quanto compatibili, anche alle Corti di Appello.

⁸ Art. 57 della circolare (Costituzione di sezioni specializzate)

1. I Tribunali organizzati in più sezioni civili ovvero in più sezioni penali prevedono modelli di specializzazione che accorpino materie in base ad aree omogenee, secondo le indicazioni della presente circolare.

2. Nei Tribunali ove il numero di sezioni presenti per ciascun settore non consenta l'accorpamento in base ad aree omogenee, va favorita la creazione di gruppi di lavoro all'interno della stessa sezione, cui devolvere contenzioso omogeneo per oggetto, distribuito in modo tendenzialmente equilibrato per qualità e quantità, così da garantire comunque la trattazione della stessa materia da parte di più di un magistrato.

⁹ L'art. 146, comma 2, della circolare, prevede che "2. Al fine di consentire la verifica del rispetto del predetto regolamento, nella proposta di tabella, il dirigente dell'ufficio indica, accanto al nome del magistrato, evidenziandolo in un apposito schema, la data di assegnazione alla posizione tabellare occupata, quella dell'eventuale cambiamento della specializzazione di cui all'articolo 57, comma 2 e il termine finale di permanenza nel posto assegnatogli, calcolato anche tenendo conto dei periodi di sospensione previsti dal Regolamento di cui al comma 1." (si tratta del Regolamento del Consiglio Superiore della Magistratura del 13 marzo 2008 e successive modifiche).

¹⁰ L'art. 94, comma 3, della circolare prevede che "3. L'assegnazione di un unico Presidente di sezione a più sezioni può essere giustificata solo quando non sia possibile assegnare un Presidente a ciascuna sezione;"



all'art. 98, comma 1, lett. a)¹¹.

9. artt. 99, 103-106:

- il divieto dell'assegnazione d'ufficio degli incarichi opera esclusivamente nei casi tassativamente previsti dalla circolare¹²; si tratta degli incarichi conferiti ai magistrati dell'ufficio non titolari di funzioni semidirettive e, in particolare: degli incarichi di coordinamento di un settore o sezione di cui all'art. 103 (divieto previsto dall'art. 104, comma 5¹³); quelli di collaborazione a specifiche attività presidenziali non espressamente riservate ai Presidenti di sezione di cui all'art. 107 (divieto previsto dall'art. 107, comma 7¹⁴); quelli di collaborazione nel coordinamento dell'ufficio del giudice di pace di cui all'art. 203 (divieto previsto dall'art. 204, comma 6¹⁵);
- il divieto dell'assegnazione d'ufficio, invece, non opera per i Presidenti di sezione, il cui compito, per espressa previsione della normativa primaria, è quello di dirigere la sezione e collaborare con il presidente nella organizzazione dell'ufficio (artt. 94, 95, 98), con le seguenti eccezioni (in cui opera il divieto di assegnazione d'ufficio):
 - a) nel caso in cui venga in rilievo la direzione di una sezione ulteriore rispetto a quella da lui presieduta: infatti, ove l'interpello tra i semidirettivi vada deserto e sussista l'assoluta impossibilità di attribuire il coordinamento al Presidente o ai Presidenti di sezione operanti nel medesimo settore, si può fare ricorso all'art. 103 e, se anche l'interpello tra i magistrati della sezione vada deserto ovvero il dirigente non intenda avvalersi della facoltà di cui all'art. 103 (interpello tra i magistrati della sezione), opera l'art. 104 dell'o.g. e quindi *"fa le veci del titolare mancante o impedito il più anziano dei giudici che compongono la sezione"*;
 - b) nel caso di nomina del vicario: anche in quest'ultimo caso, infatti, opera il divieto di assegnazione d'ufficio poiché, in assenza di disponibilità a seguito dell'interpello, si applica l'art. 99, comma 9, che riproduce il contenuto dell'art. 104 o.g.¹⁶;
- in presenza di tutti i presupposti previsti dall'art. 103, il dirigente può procedere a interpello tra i magistrati della sezione e può partecipare all'interpello il magistrato cessato dall'incarico semidirettivo al termine degli otto anni che presti servizio nella medesima sezione (l'art. 106 della circolare, invero, vieta il conferimento di funzioni di reggenza o supplenza della sezione solo al magistrato non confermato nell'incarico non anche a quello che ha maturato l'ottennio);
- il rapporto tra l'art. 103 della circolare e l'art. 104 dell'ord. giud. è rimasto quello sotteso alla precedente circolare: nel caso in cui non sono istituiti posti di Presidente di sezione, ovvero in caso di vacanza del posto di Presidente di sezione, o di assenza o impedimento del Presidente di sezione per un tempo superiore a tre mesi¹⁷, è prevista soltanto la facoltà del

¹¹ L'art. 98, comma 1, lett. a), della circolare, in tema di Incarichi di direzione, coordinamento e collaborazione, prevede che:

1. Le proposte tabellari, qualora il Tribunale sia organizzato in sezioni e anche nell'ipotesi in cui all'ufficio sia assegnato un solo Presidente di sezione, indicano specificamente gli incarichi conferiti ai Presidenti di sezione, consistenti:

a) nella direzione di più sezioni che trattano materie omogenee;"

¹² Il divieto dell'assegnazione d'ufficio, pertanto, non opera per la delega di cui all'art. 88 della circolare, non essendo espressamente previsto il divieto.

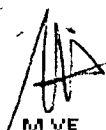
¹³ L'art. 104, comma 5, della circolare prevede che "5. L'incarico di coordinamento non può essere conferito d'ufficio anche se l'interpello sia rimasto senza aspiranti."

¹⁴ L'art. 107, comma 7, della circolare prevede che "7. L'incarico di collaborazione non può essere conferito d'ufficio anche se l'interpello sia rimasto senza aspiranti."

¹⁵ L'art. 204, comma 6, della circolare prevede che "6. L'incarico di collaborazione a magistrati diversi dai Presidenti di sezione non può essere conferito d'ufficio ancorché l'interpello sia rimasto senza aspiranti."

¹⁶ L'art. 99, comma 9, della circolare prevede che "9. In caso di mancanza, assenza o impedimento del vicario, fa le sue veci il Presidente di sezione con maggiore anzianità nella funzione semidirettiva nell'ufficio o, in mancanza o in caso di pari anzianità, il magistrato più anziano di ruolo."

¹⁷ La "mancanza" di cui all'art. 104 o.g. viene estesa, nell'art. 103 circ. tab., sia alla mancata istituzione in organico del posto semidirettivo, sia alla vacanza del medesimo posto.



dirigente (la norma prevede il “può”) di fare ricorso al coordinamento ex art. 103, potendo, in alternativa, ricorrere direttamente a quanto previsto dall’art. 104 ord. giud. (il più anziano dei giudici che compongono la sezione);

- l’ipotesi in cui l’unico presidente di sezione istituito e in servizio debba svolgere le funzioni di vicario per un tempo presumibilmente superiore ai tre mesi può essere assimilata all’impedimento del presidente di sezione di cui all’art. 103, comma 1, sicché - per il coordinamento della sezione diretta dal semidirettivo - il vicario può fare ricorso al coordinamento ex art. 103 ovvero a quanto previsto dall’art. 104 ord. giud. (il più anziano dei giudici che compongono la sezione), fermo l’onere motivazionale in ordine all’assoluta impossibilità di svolgere le funzioni vicariali unitamente a quelle di direzione della sezione;
- la nomina del vicario è attribuzione esclusiva del titolare delle funzioni direttive: il vicario, pertanto, non può nominare a sua volta un vicario e trova applicazione l’art. 99, comma 9 della circolare (cfr. nota 15).

10. Artt. 134¹⁸: ove si intenda istituire due sezioni penali in luogo dell’unica esistente trova applicazione l’art. 134, che riguarda l’istituzione di una nuova sezione, anche mediante scorporo o separazione di altre sezioni; ove le due istituende sezioni corrispondano ai due gruppi di lavoro in cui era organizzata la preesistente unica sezione non deve procedersi a concorso di tutti i posti; essi, infatti, non possono essere qualificati “nuovi posti”, in quanto ruoli e materie rimangono immutati (il concorso interno di cui all’art. 134 presuppone l’assegnazione di “nuovi posti” da intendersi con riferimento a posizioni tabellari caratterizzate da materie anche solo in parte diverse da quelle originariamente trattate); naturalmente, nell’ipotesi in cui le due istituende sezioni corrispondano ai due gruppi di lavoro in cui era organizzata la preesistente unica sezione, l’istituzione della nuova sezione ex art. 134 non interrompe il decorso dei termini massimi di permanenza nelle medesime funzioni.

11. Art. 136¹⁹: nel caso di vacanza di un intero collegio in una sezione di 6 giudici, ove vi siano ulteriori vacanze anche in altre sezioni, prima di procedere alla sospensione del collegio, si deve ricorrere ai criteri tabellari di sostituzione dei giudici e, ove inidonei a risolvere la criticità, agli strumenti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) e c) della *Circolare in materia di applicazioni e supplenze del 20 giugno 2018 e successive modifiche*²⁰, anche attingendo a

¹⁸ L’art. 134 della circolare (Istituzione di una nuova sezione), prevede che “1. In caso di istituzione di una nuova sezione, anche mediante scorporo o separazione di altre sezioni, i nuovi posti sono messi a concorso e tutti i magistrati, addetti o destinati all’ufficio, possono presentare domanda di tramutamento o assegnazione.”.

¹⁹ L’art. 136 della circolare (Sospensione dell’attività di una sezione o di un collegio), prevede che:

1. Il dirigente dell’ufficio, a fronte di una evidente riduzione del numero e delle pendenze complessive di una sezione o di un settore, può disporre la sospensione dell’attività di una o più sezioni, ovvero di uno o più collegi, con la destinazione dei magistrati ivi assegnati ad altre sezioni o ad altri collegi.

2. Il dirigente dell’ufficio, a fronte della motivata impossibilità di comporre uno o più collegi mediante gli strumenti di cui alla circolare in materia di applicazioni e supplenze del 20 giugno 2018 e successive modifiche, può disporre la sospensione dell’attività di uno o più collegi, con conseguente redistribuzione dei relativi ruoli tra i collegi residui ai sensi degli articoli 167, 168 e 169.

²⁰ **Art. 3 Circolare in materia di applicazione e supplenze** (Strumenti per il governo delle difficoltà organizzative)

1. Per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale è possibile fare ricorso ai seguenti istituti:

a) in caso di assenza o impedimento temporaneo:

- supplenza interna;
- supplenza infradistrettuale;
- magistrato distrettuale in sostituzione;

b) in caso di vacanza nell’organico o per il potenziamento dell’ufficio:

- assegnazione interna;
- assegnazione congiunta infradistrettuale;
- magistrato distrettuale in applicazione;
- applicazione infradistrettuale;
- applicazione extra distrettuale;

c) in caso di trasferimento ad altro ufficio o ad altra posizione tabellare:

- applicazione all’interno del medesimo ufficio;
- applicazione infradistrettuale a seguito di trasferimento;



<i>Csm</i>	Roma	11/10/2024
	Protocollo	P 18320/2024

- diverso settore; nel caso di *“motivata impossibilità di comporre uno o più collegi”* mediante i predetti strumenti (nel caso di gravi scoperture non è necessario procedere agli interpellati per aversi la motivata impossibilità), si potrà procedere alla sospensione;
- intervenuta la sospensione del collegio, i collegi residui tra cui distribuire i ruoli residui devono essere dello stesso settore;
 - se i procedimenti o i ruoli da distribuire consistono in affari specializzati, si può derogare ai criteri tabellari di specializzazione per evitare il sovraccarico del ruolo di alcuni a scapito di altri purché il provvedimento di variazione tabellare motivi espressamente sul punto.
- 12. Art. 212:** soltanto il provvedimento di esonero dei componenti dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo (art. 212) è immediatamente esecutivo, non anche gli altri (es. 207 o 209), in quanto solo tale immediata esecutività è espressamente prevista dalla normativa secondaria²¹; negli altri casi, pertanto, l'immediata esecutività dovrà essere espressamente dichiarata e motivata in punto di *“assoluta necessità e urgenza di provvedere”* (art. 40, comma 1, lett. b).
- 13. Art. 266, comma 2²²:** in ragione delle significative novità che hanno riguardato soprattutto gli incarichi di coordinamento di settore o sezione (artt. 103-104), gli incarichi di collaborazione ad attività presidenziali non riservate ai presidenti di sezione (art. 107) e gli incarichi di collaborazione nel coordinamento dell'ufficio del giudice di pace (artt. 203-204), deve procedersi al loro rinnovo ai sensi dell'art. 266, comma 2, anche se i predetti incarichi siano stati conferiti di recente; la sola eccezione è consentita laddove siano rispettate tutte le condizioni introdotte con la nuova formulazione dei predetti articoli e, in particolare, le seguenti: a) l'interpello tra i Presidenti sezione prima non previsto, che deve precedere quello tra i magistrati; b) il provvedimento motivato che deve dare conto della *“impossibilità per il Presidente di riservare a sé o ad altro Presidente di sezione il medesimo coordinamento”* (art. 103) e dell'assoluta impossibilità di attribuire i compiti di collaborazione a un Presidente di sezione (art. 107); c) la durata di 2 anni, *“rinnovabili una sola volta per un ulteriore anno, per imprescindibili esigenze di servizio da motivare espressamente”* (103, 107, 204).

- applicazione extra distrettuale a seguito di trasferimento;

²¹ Risoluzione in tema di adeguamento ed immediata esecutività dell'esonero dei componenti del Consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e sull'incompatibilità tra gli incarichi di Referente informatico, Referente per la formazione decentrata, componente del Comitato scientifico e quello di componente del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di cassazione. (Risoluzione del 17 luglio 2008).

²² L'art. 266, comma 2 della circolare, prevede che “2. Gli incarichi di coordinamento e di collaborazione, ovvero altri incarichi, comunque denominati, previsti dalla presente circolare, ove conferiti presso gli uffici di merito, a magistrati diversi dai Presidenti di sezione, sotto la vigenza della precedente circolare, dovranno essere nuovamente attribuiti, nel rispetto della procedura e dei limiti previsti dalla presente circolare, entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore; in ogni caso, i nuovi incarichi non possono essere assegnati ai medesimi giudici se la durata complessiva abbia raggiunto, a quella data, i limiti massimi in essa stabiliti; ove tali limiti non siano stati raggiunti, la durata pregressa si cumula a quella del nuovo incarico ai fini della determinazione della durata massima indicata dalla presente circolare”.

**All. D****Indicazioni operative in ordine a norme primarie di prossima entrata in vigore**

Appare opportuno fornire agli uffici indicazioni in ordine alle previsioni normative di rango primario destinate ad entrare in vigore poco prima o durante il quadriennio 2026/2029, in quanto volte a incidere sull'organizzazione tabellare degli uffici.

1) Il rinvio dell'entrata in vigore del Tribunale per le Persone, i Minori, le Famiglie al 17.10.2025

È stata rinviata al 17.10.2025 l'entrata in vigore del Tribunale per le Persone, i Minori, le Famiglie (TPMF): l'art. 12 del D.L. n. 92/24 del 4.7.2024, convertito nella legge n. 112/24 dell'8.8.2024, infatti, modificando l'art. 49 del d.lgs. n. 149/22, ha differito di un ulteriore anno l'entrata in vigore del TPMF³⁰; prima di quella data, che si auspica possa essere ulteriormente procrastinata, il Consiglio elaborerà una specifica normativa volta a regolamentare l'assetto tabellare del nuovo TPMF con le sue articolazioni circondariali, sicché va ribadito quanto già rappresentato nella delibera in data 8.5.2024 e, conseguentemente, i Tribunali per i Minorenni continuano ad essere esentati dall'avviare le procedure di elaborazione delle nuove tabelle 2026/2029.

È ancora in corso, inoltre, presso la Settima Commissione, l'istruttoria finalizzata a formulare la proposta di parere sullo schema di decreto ministeriale riguardante la determinazione delle piante organiche del personale di magistratura del TPMF che, come noto, saranno alimentate non solo dai magistrati in organico presso gli attuali Tribunali per i Minorenni, ma anche da unità sottratte ai Tribunali ordinari e alle Corti di appello. Allo stato, pertanto, non si conosce la data in cui verrà adottato e poi pubblicato il DM ministeriale di modifica delle piante organiche.

Le segnalazioni/proposte relative alle tabelle 2026/2029, peraltro, secondo lo scadenziario ormai noto, devono essere inserite nel sistema informatico tra il 7.1.2025 e il 28.2.2025 e, da quel momento, con l'"avvio iter", qualunque variazione riguarderà l'assetto tabellare 2026/2029.

Il complesso di tali considerazioni consente di tranquillizzare gli uffici interessati dal ridimensionamento in riduzione dell'organico nel senso che, indipendentemente dalla data di pubblicazione del DM, nella predisposizione della segnalazione/proposta tabellare 2026/2029, non si deve tenere conto della rimodulazione delle piante organiche funzionale all'entrata in vigore del TPMF ma, presumibilmente tra luglio e settembre 2025³¹, dovrà essere adottato (e inserito nel sistema informatico) un provvedimento di variazione delle tabelle 2026/2029.

Nello stesso senso dovranno orientarsi gli uffici sotto il profilo delle competenze attratte dal TPMF e sottratte ai Tribunali e alle Corti³². La disciplina intertemporale prevede peraltro che gli affari

³⁰ In origine prevista per il 17.10.2024.

³¹ Ove non intervenga un ulteriore rinvio dell'entrata in vigore del TPMF.

³² La normativa primaria prevede che:

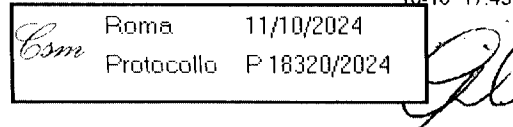
sul piano della giurisdizione, il TPMF:

- a) esercita la giurisdizione in primo e in secondo grado, in materia civile nei procedimenti aventi ad oggetto lo stato e la capacità delle persone, la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori;
- b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale e nella materia della sorveglianza;
- c) esercita le funzioni di giudice tutelare;
- d) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite;

sul piano delle **competenze**:

- alle sezioni circondariali sono conferite le competenze civili assegnate al Tribunale per i minorenni dall'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dall'articolo 403 del codice civile, dai titoli I e I bis della legge 4 maggio 1983, n. 184 e dall'articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, oltre a tutte le competenze civili attribuite al Tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone (ad esclusione delle cause aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale che restano attribuite alla competenza del tribunale ordinario), nonché quelle riguardanti la famiglia, l'unione civile, le convivenze e i minori, i procedimenti di competenza del giudice tutelare e i procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno c.d. endo familiare;

- alla sezione distrettuale sono devolute le competenze in materia penale e le funzioni di sorveglianza attualmente spettanti al Tribunale per i minorenni, gli affari civili minorili individuati in via residuale rispetto a quelli spettanti alle sezioni



pendenti innanzi al Tribunale ordinario al 17.10.2025 rimarranno assegnati e dovranno essere definiti in quella stessa sede, mentre quelli che residueranno al 2030 saranno riassegnati al TPMF³³ (in altre parole, gli affari pendenti alla data del 17.10.2025 non transiteranno al TPMF).

Anche in questo caso, l'incertezza sulla data di pubblicazione del DM di modifica delle piante organiche, la proroga dell'operatività del TPMF, in assenza di ulteriori rinvii, al 17.10.2025, la necessità che il Consiglio, in presenza di dati certi, elabori sul punto una specifica normativa secondaria³⁴ e la circostanza che qualunque variazione intervenga dopo il deposito della segnalazione/proposta delle nuove tabelle (dal 7.1.2025-28.2.2025) riguarderà l'assetto tabellare 2026/2029 consentono di segnalare agli uffici interessati che le scelte organizzative conseguenti alle rinnovate competenze dovranno confluire in un provvedimento di variazione delle tabelle 2026/2029 da adottare (e inserire nel sistema informatico) presumibilmente tra luglio e settembre 2025³⁵.

2) Il trasferimento di alcune competenze del settore civile dal Tribunale al Giudice di pace dal 31.10.2025

Dal 31.10.2025 entra in vigore anche l'ampliamento delle competenze civili del Giudice di pace con riduzione di quelle del Tribunale (si tratta delle competenze in materia di condominio negli edifici, esecuzioni mobiliari e di domande in materia di amministrazione della cosa comune)³⁶; in proposito, essendo la decorrenza (31.10.2025) anteriore alla vigenza delle tabelle 2026/2029, ma successiva all'inserimento della relativa segnalazione nel sistema informatico (prevista tra il 7.1.2025 e il 28.2.2025)³⁷, i Tribunali dovranno adottare un provvedimento di variazione delle tabelle 2026/2029 da inserire nel sistema informatico entro il mese di ottobre 2025³⁸.

3) L'entrata in vigore del GIP collegiale dal 26.8.2026

circondariali (principalmente i procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità e i procedimenti di adozione di minori di età), nonché i giudizi di reclamo e di impugnazione avverso le decisioni delle sezioni circondariali.

³³ Art. 49 d.lgs. n. 149/2022

(Disposizioni per la definizione dei procedimenti pendenti)

1. Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data.

2. I procedimenti civili, penali e amministrativi pendenti davanti al Tribunale per i minorenni alla data di cui al co. 1 proseguono davanti alla sezione distrettuale del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti.

3. I procedimenti civili pendenti davanti al Tribunale ordinario alla data di efficacia del presente decreto sono definiti da questo sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti. L'impugnazione dei provvedimenti, anche temporanei, è regolata dalle disposizioni introdotte dal presente decreto. I procedimenti civili pendenti alla data del 1° gennaio 2030 proseguono davanti alla sezione circondariale del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

4. Sino al 31 dicembre 2029 al fine di assicurare la completa definizione delle misure organizzative relative al personale e ai locali, il funzionamento delle sezioni circondariali del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie può essere assicurato anche avvalendosi, mediante istituti di flessibilità, del personale amministrativo di altri uffici del distretto individuato con provvedimenti del direttore generale del personale e della formazione, sentiti gli uffici interessati, e per il personale di magistratura ordinaria e onoraria, mediante applicazione di istituti di flessibilità individuati dal Consiglio superiore della magistratura.

5. L'udienza fissata davanti al Tribunale per i minorenni e al tribunale ordinario per una data successiva, rispettivamente, a quella di cui al co. 1 e al 1° gennaio 2030 si intende fissata davanti al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie per i medesimi incombenti. I procedimenti sono trattati dagli stessi magistrati ai quali erano in precedenza assegnati, salva l'applicazione dell'articolo 174, comma 2, c.p.p.

³⁴ Elaborazione che dovrà riguardare non solo l'assetto tabellare del nuovo TPMF, ma anche possibili soluzioni organizzative per orientare gli uffici ordinari nella gestione degli affari pendenti alla data del 17.10.2025 (che non transiteranno al TPMF).

³⁵ Ove non intervenga un ulteriore rinvio dell'entrata in vigore del TPMF.

³⁶ Art. 27 Decreto Legislativo 13 luglio 2017, n. 116, e s.m., il cui comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero 2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), entrano in vigore il 31 ottobre 2025.

³⁷ Come detto, qualunque variazione che intervenga dopo il deposito della segnalazione/proposta tabellare (da 7.1.2025 al 28.2.2025) riguarderà l'assetto tabellare 2026/2029.

³⁸ Sempre che il trasferimento di competenze non subisca slittamenti.


MVE

<i>Csm</i>	Roma	11/10/2024
	Protocollo	P 18320/2024



Dal 26.8.2026 entra in vigore, da ultimo, il c.d. GIP collegiale (con le relative modifiche degli artt. 7 bis e 7 ter o.g.)³⁹; si tratta di una novità che avrà effetti in alcuni casi devastanti per gli uffici di medie e piccole dimensioni (più contenuti ma comunque preoccupanti per quelli di grandi dimensioni; meno incisivi ma certamente impegnativi anche per gli uffici metropolitani).

L'entrata in vigore, pur incidendo sul prossimo quadriennio, è successiva all'approvazione delle nuove tabelle (che deve avvenire al più tardi entro marzo 2026) e il Consiglio Superiore avrà cura di adottare tempestivamente le opportune determinazioni per indirizzare i dirigenti nel difficilissimo compito di attuazione della novella (la pratica è stata già aperta su richiesta della Settima Commissione ed è in corso specifica istruttoria). Non ci sono dubbi che le modifiche organizzative andranno effettuate mediante provvedimento di variazione delle tabelle 2026/2029, entro i termini che saranno comunicati in occasione dell'approvazione della normativa secondaria sul punto.

³⁹ Art. 328, comma 1 -quinquies c.p.p., introdotto dall'art. 2, legge n. 114/2024 (GU 10.8.2024).

Verosimilmente per far fronte alla istituzione del gip collegiale, con decorrenza 1.7.2025, il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di 250 unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado (art. 5, legge n. 114/2024).

Corte Appello LECCE Segreteria Presidenza

Da: Corte Appello LECCE Segreteria Presidenza
Inviato: martedì 15 ottobre 2024 09:32
A: Adriana Almiento; Alessandra Ferraro; Antonia Martalo'; Antonio Francesco Esposito; brocca raffella (raffabr60@tiscali.it); cacucci francesco; carlo errico; Carlo Errico; Carolina Addolorata Elia; Consiglia Invitto; consiglia invito (c.invitto@libero.it); Domenico Toni; Federica Sterzi Barolo; Francesco Cacucci; Francesco Messina; Francesco Ottaviano; Gennaro Antonio Fr Lombardi; Giovanni Giuseppe Surdo; Giuseppe Biondi; lombardi gennaro antonio; Luca Colitta; Luisa Santo; Maria Grazia Corbascio; Maurizio Petrelli; Patrizia Evangelista; Raffaella Olimpia Brocca; Riccardo Mele; Roberto Maria Carrelli Palombi Di Montrone; Sergio De Bartolomeis; Silvana Maria Botrugno; Silvia Minerva; surdo giovanni; Teresa Liuni; Virginia Zuppetta
Oggetto: Pratica num.30/VV/2023 – Circolare sulla formazione delle Tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio 2026/2029: - modifiche – chiarimenti
Allegati: Pratica 30_VV_2023 Circolare Tabelle 2026_2029 .pdf



Corte d'Appello di Lecce
Segreteria della Presidenza

E-mail segreteriaipresidenza.ca.lecce@giustizia.it

Tel. 0832/247977 - 0832/1812605

OGGETTO: Pratica num.30/VV/2023 – Circolare sulla formazione delle Tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio 2026/2029: - modifiche – chiarimenti su questioni applicative/interpretative; - indicazioni operative in ordine alle previsioni normative di rango primario destinate ad entrare in vigore poco prima o durante il quadriennio 2026/2029.

Si trasmette in allegato la Circolare sulla formazione delle Tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio 2026/2029: modifiche – chiarimenti.

Si comunica inoltre che la Circolare è stata caricata sulla cartella condivisa.

Con ossequi